

Giustizia dell'Unione Europea del 18 ottobre 2012.

Per ogni chiarimento è possibile fare riferimento all'Area II - Normazione Notifica e Controllo - Ing. Alberto Tinaburri (Tel. 06 712917280 - Fax 06 712917319 - e-mail: alberto.tinaburri@vigilfuoco.it).

Area II - Normazione Notifica e Controllo

Direzione Centrale Prevenzione e Sicurezza Tecnica

Largo Santa Barbara, 2 - 00178 ROMA

Centralino 06 7129171 - Telefax 06 712917319

COPIA DI LAVORO

prev
copiare e
funzionari
MOD. 4 VCF
31/05/2013

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA

D.Lgs. 152/06 (Testo Unico dell'Ambiente) e Lettera Circolare N.4853 del 18/05/2009

INFORMATIVA ALLE DIREZIONI REGIONALI ED INTERREGIONALI ED AI COMANDI VVF A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 18 OTTOBRE 2012

Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/06 (Testo Unico dell'Ambiente), richiamate dalla lettera circolare n. 4853 del 18/05/2009, sono state sottoposte dal Consiglio di Stato all'esame della Corte di Giustizia dell'Unione europea a seguito della presentazione di un ricorso.

La Corte si è espressa con sentenza del 18 ottobre 2012 (pubblicata nella GUUE C379 del 8 dicembre 2012) stabilendo che la normativa comunitaria rilevante (direttiva 89/106/CEE e art. 34 e 37 del TFUE) osta ad una disciplina nazionale che subordini la commercializzazione dei prodotti da costruzione provenienti da altro Stato membro all'apposizione della marcatura CE.

Su tali basi la disposizione contenuta nel punto 2.7 dell'Allegato IX alla parte V del D.Lgs. 152/06, che prescrive per l'installazione di camini l'impiego di prodotti marcati CE nel caso di impianti termici civili con potenzialità superiore a 35 kW, richiamate nella lettera circolare n. 4853 del 18/05/2009, è da ritenersi non conforme al Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea ed è stata per tale aspetto sottoposta a procedura d'infrazione dalla Commissione UE.

Il D.Lgs. 152/06 è attualmente pertanto oggetto di un'attività di revisione a cura delle Amministrazioni competenti per definire le modifiche ed integrazioni da apportare al testo vigente, garantendo in ogni caso il rispetto degli obiettivi di sicurezza a tutela della pubblica incolumità.

Nelle more della definizione della questione, le specifiche disposizioni riguardanti l'obbligatorietà della marcatura CE contenute nella lettera circolare n. 4853 del 18/05/2009, in contrasto con il dispositivo della sentenza su citata, sono da considerarsi superate.

R